AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma (Sezione Terza Quater) con ordinanza n. 08069/2020 Reg. Prov. Coll. Resa nel procedimento n. 04596/2020 Reg. Ric., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata "atti di notifica" del "sito web istituzionale della Regione Lazio del ricorso R.G. n. 4596/2020 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza.

 Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Sezione Terza Quater), R.G. n. 4596/2020;

2.A) Nome del ricorrente: Dott. FILIPPO FARINA;

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

1. il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore;*

2. la **REGIONE LAZIO**, in persona del Presidente pro tempore;

3. La **REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

3) Estremi dei provvedimenti impugnati:

a) della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2019/2022, pubblicata sul Bur Lazio n. 12 Suppl. n.1 dell'11.02.2020, nella quale in cui

parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile (posto n. 506 con punti 65) e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche (**all.1**);

b) della Determinazione 9 ottobre 2019, n. G13521, di approvazione della graduatoria, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 10/10/2019 (all. 2);

c) dei verbali della Commissione di concorso, seppur non conosciuti, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione nonché della determinazione regionale 16 gennaio 2020, n. G00322 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 – Supplemento n. 1 del 04/02/2020, con la quale sono state nominate le commissioni (all.3);

d) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in*

materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui

omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale (all. 4);

e) dell'avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 12

novembre 2019, n. 89 nonché del bando di concorso Regionale approvato giusta determinazione 9 ottobre 2019, n. G13521, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82, nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

f) dei provvedimenti, seppur non conosciuti, che hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni;

g) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione;

h) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione;

i) del bando di concorso regionale, art. 14 nella parte in cui prevede che "al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente";

h) dell'art. 10 del Bando di concorso e della corrispondente disposizione del

D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui fissa una soglia di ammissione a 60 punti.

3.1) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

A) ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 8, 9, 39, 40, 52 e 58 VERSIONE C. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34,

COMMA 3, COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

L'esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell'anzidetto

D.M., emerge "al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti", in relazione a quella che viene lapidariamente definita come "buona pratica raccomandata a livello internazionale". In sostanza mancando una procedura di validazione, eseguita da un soggetto "terzo" non si può verificare se le domande di cui il test si compone siano effettivamente idonee ad individuare i soggetti "migliori" per l'ammissione al corso o se, essendo particolarmente facili, hanno solamente permesso ai più "fortunati" di superare la prova selettiva.

La validazione, inoltre, si rende necessaria anche per verificare se il test

somministrato, seppur formalmente corretto (ed si vedrà che nella specie non lo è neanche), ad esempio, risponda al reale stato del progresso scientifico e delle prassi che comunemente si seguono negli ospedali, ovviamente per quanto riguarda lo specifico ambito sanitario. Non è dunque solo un problema legato al fatto che quella domanda sia corretta o meno ma appare decisivo che si stiano selezionando soggetti effettivamente reputati migliori.

Fino a quando viene mantenuto un sistema di accesso che si basa sulla logica del test a risposta multipla, che senso ha formulare dei quesiti che presuppongono tecniche di cure ormai obsolete e superate?

Soprattutto quando questa tipologia di test viene somministrata a

candidati che hanno delle esperienze professionali già consolidate (si pensi al caso di un soggetto specializzato che partecipa al test d'accesso per il corso di Medicina Generale) appare naturale che il bagaglio di conoscenze da spendere durante la prova sarà quello più aggiornato, a meno che non si voglia arrivare al paradosso secondo cui il soggetto più aggiornato finisce per essere penalizzato. Parte ricorrente ha omesso o errato a rispondere alle domande di cui sopra dalla formulazione errata o ambigua e, perciò al suo punteggio va assegnato un ulteriore punto a domanda (arrivando a un punteggio totale di 71) che gli consentirebbe di superare immediatamente la soglia minima per accedere al corso

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/16/CE, DEL D.LVO N. 368/1999 DI ATTUAZIONE DELLA STESSA DIRETTIVA.

Con il presente motivo si chiede all'On.le Tribunale di valutare se siano legittime le disposizioni del D.M. 7 marzo 2006 (e tra queste quella di più immediata evidenzia è l'art. 17) ed il successivo bando regionale di indizione del concorso, nella parte in cui, allo stato, non consenta, per i soggetti successivamente gradati rispetto a quelli che legittimamente abbiano ottenuto l'ammissione con borsa (e che oggi abbiano in parte qua impugnato gli esiti e la previsione regolamentare), l'ammissione al medesimo corso, senza riconoscimento della borsa studio, sulla base delle necessità del fabbisogno e delle capacità formative regionali.

b.1. L'inesistenza di un obbligo comunitario di pagamento della borsa.

b.2. L'inesistenza di un obbligo normativo (con fonte di legge) interno al riconoscimento economico.

b.3. L'esistenza di un obbligo regolamentare al pagamento delle borse di studio di cui si chiede la declaratoria di illegittimi. In estrema sintesi, dunque, ove tali fattori siano reali ed esistenti, è illegittimo che le Regioni non bandiscano quanti posti siano in grado di formare, solo in ragione del vincolo economico del pagamento della borsa. Perciò, dimostrata l'assenza di un vincolo comunitario o interno di conferire tali borse, appare pacifico che non sussiste ostacolo, ritenendo illegittimo in parte qua, il D.M. 7 marzo 2006, ad accostare, accanto alla formazione retribuita per i più meritevoli, una non

retribuita per gli idonei ma gradati deteriormente che ritengano, comunque, di volersi formare.

b.4. L'esistenza di un fabbisogno nettamente più alto rispetto alle borse bandite e la pacifica capacità formativa delle Regioni

C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 368/1999 E DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. Come è noto, la procedura selettiva, giusto D.M. 7 marzo 2006 e bando di concorso, si è tenuta su base regionale ma con test uguale per tutte le sedi nazionali e svolto in contemporanea in tutte le Regioni d'Italia. Una prova *one shot* da poter provare in unica Regione, consistita nella somministrazione di un

questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito.

Quello di medicina generale è l'unico caso di formazione post lauream che, pur se regolato dalla medesima fonte interna (D.Lgs. n. 368/99 in recepimento delle direttive europee n. 2001/19/CE), è gestito su graduatorie locali (recte regionali) in ragione delle quali può accadere che i candidati siano ammessi o esclusi non per il loro punteggio, ma esclusivamente, per la Regione scelta.

Coloro che conseguono in una data Regione un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un'altra Regione, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascuna Regione. Questo è del tutto contrario alla logica del

concorso unico nazionale. Così come appare penalizzante l'accettazione ex art. 12 co. 3 Dl. 35/2019 che rischia di comportare l'ammissione di medici tramite graduatoria riservata senza borsa di studio purché siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso. Nonché l'accesso in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro dei medici che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali nonostante possano aver conseguito un punteggio al test decisamente irrisorio rispetto ad altri candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore e inseriti regolarmente in graduatoria regionale ma che, loro malgrado, risulteranno esclusi non avendo conseguito la predetta anzianità di servizio. Nello specifico, dirimente è il confronto con i candidati in graduatoria riservata per la Regione Lazio. Il primo candidato ha ottenuto un punteggio di 46,3 punti al test ed è stato ammesso al corso, contro i 65 punti del

ricorrente che nonostante tutto, seppur ammesso in graduatoria, si è posizionato ben oltre l'ultimo posto utile.

<u>E ancor più emblematico il confronto con il resto dei 45 candidati ammessi con</u> graduatoria riservata, nello specifico già dal quarto posto i candidati hanno totalizzato un punteggio sotto i 20 punti, tanto che l'ultimo candidato in quarantacinquesima posizione avrà accesso al corso avendo totalizzato un punteggio di 6,5!!! (all. 29)

Una tale circostanza non può che apparire impari e ingiustificata se si considera che tutti i candidati hanno sostenuto il medesimo test!!!!

In tal modo non solo si lede l'eguaglianza tra i candidati, e il loro diritto fondamentale allo studio [diritto sancito anche dall'art. 2 del protocollo addizionale alla CEDU, Carta europea dei diritti dell'uomo protocollo firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (a tenore del quale "il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno", nonché, limitatamente alle materie di competenza dell'Unione europea, dall'art. 14 della Carta di Nizza, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)], atteso che i candidati non vengono ammessi in base al merito, ma in base a fattori casuali e aleatori, ma si lede anche il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori.

Si determina, in definitiva, una ingiusta penalizzazione della aspettativa dei candidati di essere giudicati con un criterio meritocratico, senza consentire alle Regioni la selezione dei migliori; la scelta degli ammessi risulta dominata in buona misura dal caso. Sicché è violato anche il principio di ragionevolezza e logicità delle scelte legislative (art. 3 Cost.).

4) Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti indicati ricoprenti la posizione da numero 1 al numero 183 della graduatoria allegata e impugnata.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u> attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della Sezione Terza Quater del TAR Roma;

6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione Terza Quater del TAR Lazio-Roma con ordinanza n. 08069/2020 Reg. Prov. Coll.

7) Si allegano:

- Testo integrale del ricorso;

- ordinanza n. 08069/2020;

- elenco nominativo dei contro interessati.

Latina, 21.07.2020

Dott.ssa Luana Morelli

Avv. Davide Iobbi

lobbi Davide